



COMUNE DI AMATRICE

Provincia di Rieti

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<i>N 40 delibera</i>	OGGETTO: INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE "APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE: AZIONI DI SOSTEGNO AL PROCESSO DI DELOCALIZZAZIONE TEMPORANEA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICO-PRODUTTIVE A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI A PARTIRE DAL 24 AGOSTO 2016" DI CUI ALLE DELIBERE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 15.07.2017, N. 24 DEL 06.08.2017 E N. 28 DEL 24.09.2017.
<i>Data 19-11-2017</i>	

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **diciannove** del mese di **novembre** alle ore **10:15**, presso la struttura "Cinema Paradiso" si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione **Straordinaria** ed in **Prima** convocazione. Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

PIROZZI SERGIO	SINDACO	P
SANTARELLI ALESSIA	CONSIGLIERE	P
BULZONI MARA	CONSIGLIERE	P
CATENACCI PATRIZIA	CONSIGLIERE	P
CAPRIOTTI FEDERICO	CONSIGLIERE	P
BERARDI ERNESTO	CONSIGLIERE	P
ROSATI MASSIMILIANO	CONSIGLIERE	P
PALOMBINI FILIPPO	CONSIGLIERE	P
DI MARCO FRANCESCO	CONSIGLIERE	P
POLI LUCA	CONSIGLIERE	P
POMPEI STEFANO	CONSIGLIERE	P
PORRO BRUNO	ASSESSORE ESTERNO	A

Partecipa alla seduta il Segretario Signor: **SIMONE LODOVISI**

Il Presidente Sig. **SERGIO PIROZZI**

in qualità di SINDACO

dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta Pubblica sull'argomento in oggetto.

PREMESSO che in data 24 agosto u.s. un forte terremoto ha colpito alcune zone dell'Italia centrale ed in particolare tutto il territorio del Comune di Amatrice:

- che a seguito del suddetto sisma, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 agosto 2016 è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1 del D.L. n. 245/2002 come convertito in legge n. 286/2002, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;
- che con Delibera del Consiglio dei Ministri è stato dichiarato, sino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dello stesso evento sismico;
- che con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, ed altre poi successive, sono stati definiti gli interventi urgenti di protezione civile;
- che ulteriori e successive scosse di forte intensità hanno interessato il territorio del Comune di Amatrice in data 26, 30 ottobre e 18 gennaio u.s.;

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante: "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 408 del 15 Novembre 2016 concernente "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016";

VISTA l'Ordinanza n. 9/2016 del Commissario Straordinario, che in considerazione dell'esigenza di assicurare la continuità delle attività economiche e produttive, ha disciplinato non solo l'iter procedimentale per l'avvio degli interventi di delocalizzazione temporanea, di cui all'art. 5, comma 2, lettera d), del D.L. n. 189/2016, ma anche i limiti massimi delle spese ammissibili al rimborso differenziandoli per tipologia di intervento;

CONSIDERATO che intento dell'Amministrazione comunale è mettere in atto ogni azione volta alla repentina riapertura delle attività economiche, al fine di un immediato ripristino degli insediamenti produttivi presenti, prima del sisma, nel territorio del Comune di Amatrice;

DATO ATTO che la Camera di Commercio di Roma, in sinergia con la Regione Lazio, ha inteso concorrere con un contributo straordinario di un milione di euro per il riavvio delle attività economico-produttive nelle zone colpite dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016 e che la Regione Lazio, con Determinazione G08006 del 7 giugno 2017, ha impegnato la somma di € 1.000.000,00 (*euro unmilione/00*) in favore del Comune di Amatrice sul capitolo di spesa n. B22111 del Bilancio regionale anno 2017, Esercizio finanziario anno 2017;

VISTA la Deliberazione n. 95 del 7 marzo 2017 della Giunta Regionale del Lazio avente ad oggetto: *"Approvazione dello schema del protocollo d'intesa tra la Regione Lazio e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato di Roma finalizzato al riavvio delle attività economico-produttive nelle zone colpite dagli eventi sismici dal 24 agosto 2016"* successivamente modificata dalla Deliberazione della Regione Lazio 13 giugno 2017, n. 316;

CONSIDERATO che con atto del 4 luglio 2017 la Giunta Regionale del Lazio ha revocato la precedente sua Deliberazione n. 316/2017 concernente: *"Azioni di sostegno al processo di delocalizzazione temporanea delle attività economico-produttive nel Comune di Amatrice a seguito degli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016. Modifica della D.G.R. n.95 del 7 marzo 2017. Protocollo d'Intesa sottoscritto tra la Regione Lazio e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato di Roma: art. 5"* ed ha stabilito, tra l'altro, modalità e criteri di ripartizione della somma messa a disposizione dalla Camera di Commercio,

Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma, finalizzata a sostenere le azioni di sostegno poste in essere dal Comune (contributo integrativo e contributo di solidarietà) per la delocalizzazione temporanea delle attività economico - produttive nelle Aree “Cotral” “Triangolo” e “del Gusto, della Tradizione e della Solidarietà” (ex Food);

DATO ATTO che

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 15.07.2017 è stato approvato il *“Regolamento comunale: azioni di sostegno al processo di delocalizzazione temporanea delle attività economico -produttive a seguito degli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016”* volto a disciplinare le azioni di sostegno poste in essere per il processo di delocalizzazione temporanea, nel territorio del Comune di Amatrice, delle attività economico-produttive nelle Aree “Cotral” “Triangolo” e “Food”, a seguito degli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 06.08.2017 si è proceduto a modificare il suddetto Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 15.07.2017 al fine di integrare lo stesso, con la normativa europea prevista per il *“de minimis agricolo”* per le imprese agricole, predisponendo due articoli *ad hoc* (artt. 5 bis e 5 ter), tenuto conto che nelle Aree commerciali denominate “Cotral” “Triangolo” e “Food”, potrebbero essere presenti delle attività connesse ad aziende agricole;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 24.09.2017 sono state apportate le opportune integrazioni al suddetto Regolamento Comunale al fine di disciplinare, tra l’altro, le azioni di sostegno poste in essere per il processo di delocalizzazione temporanea, nel territorio del Comune di Amatrice, anche delle attività economico-produttive in essere alla data degli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016, che abbiano manifestato la volontà di delocalizzare temporaneamente avvalendosi delle modalità previste dall’ art. 1, comma 2, lett. a), b) e d) dell’Ordinanza n. 9/2016 del Commissario Straordinario e che rientrino nelle attività merceologiche indicate nella tabella parametrica (All. **B**) rimandando ad una successiva regolamentazione le attività non rientranti nelle categorie previste dalla suddetta tabella;

PRESO ATTO che, da un’analisi di alcuni Decreti di autorizzazione alla delocalizzazione emanati dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione, risulta compreso nell’importo da erogare per il contributo anche il valore dell’IVA;

RITENUTO opportuno, dunque, considerare, ai fini della liquidazione delle suddette azioni di sostegno poste in essere dall’Amministrazione

- il contenuto di alcuni Decreti di autorizzazione alla delocalizzazione emanati dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione che includono nell’importo erogabile del contributo anche il valore dell’IVA nel caso in cui il Tecnico incaricato asseveri in perizia, supportando l’asseverazione con regolare documentazione, che il richiedente è soggetto ad esenzione ai sensi dell’art. 10 DPR n. 663/1972 o in caso di adesione al regime forfettario (art. 1, commi da 54 a 89, L. n. 190/2014);
- nonché, le ipotesi in cui le attività soggette ad esenzione IVA ai sensi dell’art. 10 DPR n. 663/1972 o nel caso di adesione al regime forfettario (art. 1, commi da 54 a 89, L. n. 190/2014) non hanno avuto nessun riconoscimento di contributo alla voce “beni strumentali” nel Decreto dell’Ufficio Speciale della Ricostruzione;

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di apportare le necessarie modifiche al Regolamento al fine di prevedere la possibilità di includere, nell’erogazione delle azioni di sostegno poste in essere per il processo di delocalizzazione temporanea, anche l’importo dell’IVA, nelle ipotesi in cui l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione riconosca nel proprio Decreto, in presenza dei necessari requisiti, l’erogazione del contributo comprensivo di Iva nel rispetto del limite del contributo massimo ammissibile previsto dal presente Regolamento e nelle ipotesi in cui per le attività soggette ad esenzione dell’imposta o al regime forfettario il Decreto dell’USR non ha riconosciuto nessun contributo alla voce “beni strumentali”;

VISTA la Legge 241/990;

VISTO l'art. 42 del TUEL approvato con D. Lgs 267/2000;

ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

con voti favorevoli n. 9 ed astenuti n. 2 (Di Marco, Pompei)

DELIBERA

Per tutto quanto riportato in premessa:

DI APPROVARE le modifiche apportate al Regolamento comunale "*Azioni di sostegno al processo di delocalizzazione temporanea delle attività economico - produttive a seguito degli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016*" approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 15.07.2017 successivamente modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 06.08.2017 e n. 28 del 24.09.2017 integrando il suddetto Regolamento come segue:

dopo Art 3 lett a)

lett. a) bis Il contributo di solidarietà è riconosciuto al lordo dell'IVA nel caso in cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione riconosca nel proprio Decreto l'erogazione del contributo comprensivo di Iva nel limite del contributo massimo ammissibile. Per le attività soggette ad esenzione IVA ai sensi dell'art. 10 DPR n. 663/1972 o in caso di adesione al regime forfettario (art. 1, commi da 54 a 89, L. n. 190/2014) che nel Decreto dell'Ufficio Speciale della Ricostruzione non hanno avuto nessun riconoscimento di contributo alla voce "beni strumentali", dietro presentazione di apposita documentazione da parte del tecnico incaricato attestante l'esenzione dell'imposta o l'adesione al regime forfettario, si procederà a riconoscere il contributo di solidarietà al lordo dell'IVA;

DI DARE ATTO che la suddetta integrazione è riportata nel testo coordinato allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, rinviando a tutto quanto in esso regolamentato e contenuto per la disciplina delle suddette azioni di sostegno;

DI DARE ATTO che la copertura finanziaria dei contributi sarà data dalle donazioni liberali pervenute al Comune;

DI DICHIARARE, con voti favorevoli n. 9 ed astenuti n. 2 (Di Marco, Pompei), il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 stante l'urgenza di provvedere in merito.

La presenta deliberazione viene così sottoscritta:

IL SINDACO

F.to SERGIO PIROZZI

IL SEGRETARIO

F.to SIMONE LODOVISI

Pubblicata il 28-11-2017

Reg. 1926

IL SEGRETARIO

F.to SIMONE LODOVISI

E' copia conforme all'originale.

li,

IL SEGRETARIO

SIMONE LODOVISI

Il sottoscritto Segretario attesta che copia della deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 28-11-2017 al 13-12-2017 e che nessun reclamo è stato sporto contro la medesima.

li,

IL SEGRETARIO

SIMONE LODOVISI